

**DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2021**  
**258/2021/E/COM**

**APPROVAZIONE DI UN PROGRAMMA DI VERIFICHE NEI CONFRONTI DI IMPRESE ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI VENDITA AI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA O DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO IN MATERIA DI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1163<sup>a</sup> riunione del 22 giugno 2021

**VISTI:**

- le direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/73/CE del 13 luglio 2009, e 2019/944/UE del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (di seguito: legge concorrenza);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (di seguito: decreto-legge 183/2020);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017;
- la Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com;
- il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2008, GOP 35/08 e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2011 ARG/elt 104/11 e s.m.i. (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel e s.m.i. (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 386/2019/E/com (di seguito: deliberazione 386/2019/E/com);
- il vigente Protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di intesa)

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera g, della legge 481/95 prevede, tra l’altro, che l’Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- con la deliberazione 386/2019/E/com è stata avviata una ricognizione di tipo documentale nei confronti delle imprese di vendita al dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale, motivata dal costante e cospicuo incremento del numero delle imprese attive nel mercato libero, emerso nell’ambito delle attività di monitoraggio periodicamente svolte dall’Autorità;
- la ricognizione, condotta attraverso l’analisi dei principali dati economico-patrimoniali, era tra l’altro finalizzata all’eventuale adozione di atti di *enforcement* e/o regolazione della materia;
- la deliberazione ARG/elt 104/11 affida alla società Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) varie attività relative alla promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- la deliberazione 921/2017/R/eel affida alla Cassa per i servizi energetici e Ambientali (di seguito CSEA) varie attività relative alle agevolazioni tariffarie applicate alle imprese energivore;
- il termine per la tutela di prezzo dell’Autorità di cui alla legge concorrenza è attualmente stabilito per le famiglie all’1 gennaio 2023, come previsto da ultimo dal decreto legge 183/2020.

**RITENUTO CHE:**

- in vista della scadenza prevista per il servizio di tutela del settore elettrico sia opportuno adottare azioni di *enforcement* volte a verificare la conformità ad alcuni aspetti specifici della regolazione per le imprese esercenti l’attività di vendita di energia elettrica o di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali;

- l'attività di cui al precedente alinea sia svolta nei confronti di imprese che svolgono l'attività di vendita ai clienti finali nel mercato libero di energia elettrica o di energia elettrica e gas naturale, scelte anche in esito alla ricognizione svolta ai sensi della deliberazione 386/2019/E/com;
- le verifiche saranno svolte tramite richieste di informazioni, esame dei documenti e accessi ai siti internet delle imprese interessate;
- nell'ambito delle verifiche possano essere richieste al GSE e alla CSEA informazioni con riferimento alle attività rispettivamente svolte ai sensi della deliberazione ARG/elt 104/11 e della deliberazione 921/2017/R/eel;
- potranno altresì essere previste successive verifiche ispettive, tenuto conto di quanto emerso dall'analisi delle informazioni fornite dalle imprese o in caso di mancata risposta alla richiesta di informazioni;
- sia opportuno che le attività di verifica sopra descritte siano svolte nell'ambito del vigente protocollo di intesa fra l'Autorità e la Guardia di Finanza con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi

### **DELIBERA**

1. di approvare il programma di attività di verifica nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica o di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero in materia di adempimenti connessi all'attività di vendita, da effettuare entro il 31 dicembre 2021, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e/o gas nel mercato libero in materia di adempimenti connessi all'attività di vendita: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di prevedere che, in esito ai controlli documentali e con successivo provvedimento, possano essere eventualmente disposte verifiche ispettive nei confronti dei soggetti interessati alle attività di controllo documentali di cui al precedente punto 1;
3. di disporre che le verifiche ispettive di cui al precedente punto 2. possano essere effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., alla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi del vigente Protocollo di intesa;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 giugno 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*